



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E  
DEI FARMACI VETERINARI  
Ufficio 2 ed Ufficio 6  
[dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)

Registro – classif: I.5.i.q.1/2019/3  
Allegati: 2

Trasmissione elettronica  
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Alle Regioni e Province Autonome  
Servizi veterinari regionali e provinciali

Al CSN c/o IZS dell'Abruzzo e del Molise  
[protocollo@pec.izs.it](mailto:protocollo@pec.izs.it)

Alla DGISAN  
Segreteria di Direzione

Ministero dell'Ambiente e Tutela  
Direzione Generale per la Protezione della Natura  
[DGProtezione.natura@pec.minambiente.it](mailto:DGProtezione.natura@pec.minambiente.it)  
[PNM-I@pec.minambiente.it](mailto:PNM-I@pec.minambiente.it)

Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo  
Dipartimento DIPEISR - D.G. Foreste  
[aoo.dipei@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:aoo.dipei@pec.politicheagricole.gov.it)

Direzione generale dello sviluppo rurale  
[cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it)  
[dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it)

Al Comando Unità Ambientali,  
Forestali e Agroalimentari Carabinieri  
Ufficio OAIO  
ROMA  
[ufaoao@carabinieri.it](mailto:ufaoao@carabinieri.it)

Arma dei Carabinieri - Raggruppamento CITES  
Comando per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi  
[frm43926@pec.carabinieri.it](mailto:frm43926@pec.carabinieri.it)  
[rgpcitescdo@carabinieri.it](mailto:rgpcitescdo@carabinieri.it)

Associazioni di categoria  
(vedi allegato 2)

**OGGETTO: attivazione in BDN dell'anagrafe zootecnica della sezione per le attività che ospitano animali di cui all'allegato 2 del DM 02/03/2018– comunicazioni per l'implementazione del nuovo sistema.**

222245 data 06/06/2019, pagina 1 di 9

Si informa che il sistema informativo di registrazione delle attività che ospitano animali di cui all'allegato 2 del DM 02/03/2018 (camelidi ed altri ungulati), predisposto dal CSN in base alle informazioni previste dal DM stesso, sarà **online a partire dal 10/06/ 2019**.

Tutte le attività presenti sul territorio nazionale dovranno essere registrate in BDN **al più presto e comunque entro il 2019**.

Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, già dotate di proprie banche dati, hanno la possibilità di concordare col CSN la modalità ed i tempi per l'eventuale migrazione di dati inerenti tali attività, di cui dovranno, *preliminarmente e necessariamente, verificare la sussistenza e aggiungere tutte le informazioni previste dal sistema informativo ai sensi del DM 02/03/2018*.

In allegato sono riportate alcune indicazioni per le registrazioni delle attività in oggetto, redatte a seguito di quesiti pervenuti.

Nel raccomandare la massima diffusione della presente, si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

PER IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Silvio Borrello

IL DIRIGENTE  
f.to Dr.ssa Marina Bellucci\*

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Direttori degli Uffici 2 e 6: Dottori Marco Ianniello e Ugo Santucci  
Referenti: dottori Luigi Ruocco, Anna Sorgente e Cristina Zacchia

## ALLEGATO 1

### INDICAZIONI GENERALI PER LE REGISTRAZIONI IN BDN DELLE AZIENDE DI CAMELIDI ED ALTRI UNGULATI

#### **1. Quali attività per camelidi ed altri ungulati devono essere registrate in BDN?**

Devono essere registrate in BDN tutti gli allevamenti, i commercianti, le fiere, i mercati e le esposizioni che ospitano animali delle specie di cui all'allegato 2 del DM 02.03.2018. Sono oggetto di tale obbligo le attività commerciali o non commerciali, anche quelle amatoriali, indipendentemente dal numero di animali ospitati, quindi anche quelle in cui è presente un solo capo.

Sono esclusi dall'obbligo di registrazione i Parchi presenti nell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP).

#### **2. Come si ottiene la registrazione di un'attività per camelidi ed altri ungulati in BDN?**

Il detentore degli animali (*di seguito indicato come operatore*) o il suo delegato, una volta acquisite le autorizzazioni ed effettuate le comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni, comprese quelle richieste dal Comune ove è localizzata l'azienda, comunica tutte le informazioni previste per la registrazione dell'azienda (*indicata anche come stabilimento*) e di inizio attività al Servizio Veterinario ASL (*di seguito indicato come S.V.*) direttamente o, se del caso, tramite lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) competente per territorio, oppure accedendo al portale [www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it), e, tramite account, inserendo online le informazioni previste per la richiesta di registrazione.

Se la richiesta è validata dal S.V., la BDN genera un codice aziendale che è comunicato al richiedente insieme alle modalità per attivare le funzioni per operare nel sistema informativo.

L'azienda/ stabilimento è identificata in BDN in maniera univoca mediante un codice alfanumerico detto "codice aziendale".

Per la registrazione di un'attività nell'ambito di una azienda/stabilimento preesistente, il codice aziendale è unico e corrisponde a quello già assegnato in precedenza.

#### **3. Quali sono le informazioni da registrare per l'allevamento?**

Le informazioni da registrare per identificare un allevamento nell'ambito di una azienda/stabilimento sono quelle richieste dal sistema al fine di individuare l'attività e il detentore/operatore. I dati relativi a "dettagli attività" possono essere registrati

direttamente dal detentore/operatore o suo delegato e comprendono la specie allevata; l'orientamento produttivo, scelto tra produzione di prodotti (lana, pelle, latte, carne) e altre finalità.

Con l'orientamento produttivo "altre finalità" sono registrate le collezioni faunistiche (giardini zoologici ed altre collezioni faunistiche) di cui al paragrafo 7.

#### **4. Come si registra il censimento annuale?**

La registrazione in BDN del censimento annuale è effettuata accedendo all'applicativo dell'anagrafe "Camelidi ed altri ungulati" tramite l'apposita funzionalità di registrazione dei censimenti.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il detentore/operatore o suo delegato registra le informazioni richieste dal sistema riferite a tutti gli animali di età superiore ai 6 mesi allevati, inclusi i morti in allevamento, durante l'anno precedente a quello in corso, specificando i dati per specie e orientamento produttivo dell'allevamento.

#### **5. Come si registra il possesso di autorizzazione all'allevamento o custodia di animali?**

Per le attività che ospitano animali di ogni singola specie di cui all'allegato 2 del DM 02.03.2018 contemplate dal DM Ambiente 19/04/1996, è registrata in BDN inserendo il segno di spunta (flag SI) la presenza delle autorizzazioni previste per la detenzione di specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica, ai sensi della Legge 150/92 e del DM 19.04.96, del Dlgs 73/2005 e della Legge 157/92 e altra normativa in materia.

#### **6. Come devono essere registrati i mercati, le fiere e le esposizioni?**

Tali attività sono registrate in BDN dal S.V. e per esse devono essere registrati gli estremi anagrafici della struttura e del detentore/operatore, la tipologia di attività, la capacità strutturale, ossia il numero massimo di animali che possono essere ospitati contemporaneamente, e l'informazione inerente al possesso di autorizzazione alla detenzione degli animali.

#### **7. Come registrare le collezioni faunistiche in BDN?**

Per collezioni faunistiche si intendono sia i **giardini zoologici** in possesso di licenza ex Dlgs 73/2005, sia **altri concentramenti** di animali tenuti in cattività per **finalità diverse dalla produzione di alimenti o di altri prodotti zootecnici o dal ripopolamento**.

Le collezioni faunistiche devono essere registrate in BDN come allevamenti con orientamento produttivo "altre finalità - giardino zoologico" oppure "altre finalità - collezioni faunistiche diverse da giardino zoologico". In aziende in cui è presente un

allevamento con orientamento produttivo “altre finalità” non possono essere registrati allevamenti con orientamento produttivo diverso (quale produzione di lana, pelle, latte, carne).

Per ogni collezione faunistica il S.V. registra l’informazione inerente alla presenza di autorizzazione alla detenzione degli animali per specie e numero.

In BDN sono già presenti numerosi allevamenti di specie animali diverse e con vari orientamenti produttivi che, in base alla denominazione, sono identificabili come giardini zoologici.

Il CSN provvederà ad attribuire l’orientamento produttivo “**altre finalità- Giardino zoologico**” a tutti quegli allevamenti già registrati in BDN con denominazione giardino zoologico, bioparco e similari. Tale modifica sarà notificata ai S.V. competenti.

Per le collezioni faunistiche già presenti in BDN, ma non individuabili perché aventi denominazioni diverse, l’orientamento produttivo deve invece essere rettificato a cura del S.V.

#### **8. Occorre registrare le esibizioni itineranti ed i circhi che ospitano animali di cui al DM 02.03.2018?**

Le esibizioni itineranti ed i circhi che ospitano animali di cui al DM 02.03.2018, anche se attivi esclusivamente sul territorio nazionale, devono essere registrati nella sezione CIRCHI della BDN.

#### **9. Come deve essere registrata l’attività di un commerciante?**

La registrazione in BDN dell’attività di commerciante può essere effettuata tramite il S.V. o dal detentore/operatore o suo delegato con la specifica funzionalità di richiesta online accedendo alla BDN. La richiesta di registrazione del commerciante necessita in ogni caso della validazione del S.V.

E’ necessario registrare le specie animali commercializzate, la capacità strutturale della stalla del commerciante e l’informazione inerente al possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività stessa ed alla detenzione degli animali per specie e numero.

#### **10. Come registrare la delega di una attività?**

Il detentore/operatore sceglie se operare in BDN direttamente o tramite proprio delegato e comunica al sistema tale scelta. La registrazione in BDN della delega in nessun modo sostituisce la documentazione, formale e accessibile a qualsiasi verifica nello stabilimento/azienda, attestante il conferimento della delega da parte del delegante e l’accettazione da parte del delegato.

Di conseguenza, solo dopo aver acquisito la documentazione di cui sopra, la delega è registrata in BDN.

### **11. Come registrare la delega di uno stabilimento di macellazione?**

Il responsabile dello stabilimento di macellazione sceglie se operare in BDN tramite persona delegata e comunica al sistema tale scelta. La registrazione in BDN della delega in nessun modo sostituisce la documentazione, formale e accessibile a qualsiasi verifica nel macello, attestante il conferimento della delega da parte del delegante e l'accettazione da parte del delegato.

Di conseguenza, solo dopo aver acquisito la documentazione di cui sopra, la delega è registrata in BDN.

### **12. Registrazione delle movimentazioni**

Le registrazioni in BDN delle movimentazioni in entrata ed in uscita degli animali sono obbligatorie a partire da marzo 2021, anche se sarà possibile utilizzare le specifiche funzionalità in BDN prima di tale data.

Indipendentemente dagli obblighi di registrazione dei movimenti in BDN e per qualsiasi movimentazione in uscita, è in ogni caso necessaria la documentazione di accompagnamento prevista dalla normativa vigente e copia di specifica autorizzazione/idoneità delle strutture del ricevente nel caso di specie pericolose ex DM Ambiente 19/04/1996.

In assenza di specifico permesso, rilasciato dalle A.C. in situazioni opportunamente motivate, non è possibile movimentare gli animali da collezioni faunistiche verso altre aziende/stabilimenti con un diverso orientamento produttivo.

### **13. Come si possono variare i dati sulle attività registrate in BDN?**

Il detentore/operatore o il suo delegato aggiorna le informazioni relative alle proprie attività rivolgendosi al S.V. oppure accedendo direttamente in BDN, utilizzando le relative funzionalità. Le modifiche inerenti ai "dettagli attività" sono da subito effettive senza validazione del S.V., a cui sono comunque notificate per la necessaria consultazione delle informazioni registrate e, ad eccezione dei dati sui censimenti ed altri di competenza esclusiva del detentore/operatore, per la loro eventuale modifica.

### **14. Come si registra una cessazione di attività in BDN?**

Il detentore/operatore o il suo delegato può registrare in BDN la cessazione attività rivolgendosi al S.V. oppure registrando direttamente in BDN la data di cessazione dell'attività stessa.

### 15. Come sono registrati gli stabilimenti di macellazione in BDN?

I dati degli stabilimenti di macellazione per gli animali normati dal DM 02.03.2018 registrati in S.INTE.S.I.S. STRUTTURE a cura delle Regioni e del Ministero della Salute, sono utilizzati direttamente dalla BDN.

E' invece necessario l'inserimento in BDN di dati assenti in SINTESIS.

Nell'applicativo è richiesta la registrazione del responsabile dello stabilimento da parte del S.V. competente. Non è possibile procedere alla notifica delle macellazioni o all'acquisizione di una delega dello stabilimento di macellazione se il responsabile dello stabilimento non è correttamente registrato.

### 16. Chi deve registrare le macellazioni?

Il responsabile dello stabilimento di macellazione, direttamente o tramite persona delegata, per ciascuna partita macellata proveniente da aziende situate sul territorio nazionale inserisce in BDN le seguenti informazioni:

- la data dell'avvenuta macellazione
- il numero degli animali macellati distinti per specie
- gli estremi del documento di accompagnamento.

Per le partite di animali provenienti dal di fuori del territorio italiano per essere direttamente macellate sono richiesti, oltre la data dell'avvenuta macellazione ed il numero di animali macellati, gli estremi del certificato sanitario.

La registrazione in BDN delle macellazioni è obbligatoria *a partire dal 1 gennaio 2020*. Le macellazioni sono registrate entro 7 giorni dalla data in cui vengono effettuate. Il sistema consente registrazioni oltre tale termine, ma notifica all'Autorità Competente il ritardo nella registrazione.

### 17. Controlli

Il S.V. effettua verifiche periodiche sull'applicazione del sistema e interviene con provvedimenti appropriati per assicurare che gli operatori soddisfino i requisiti normativi.

La frequenza e la numerosità delle verifiche è stabilita dal S.V. secondo la valutazione del rischio, ma in ogni caso i controlli annui devono riguardare almeno l'1% delle attività presenti nel territorio e tutte quelle che non comunicano i dati.

IL S.V. avrà a disposizione specifici report da BDN per favorire i controlli su tutte le tipologie aziendali territoriali.

Si ricordano i controlli già previsti a norma dell'articolo 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/54), che prescrive la vigilanza veterinaria negli "impianti speciali adibiti al concentramento di animali che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffuse".

In caso di riscontro di irregolarità il S.V. interviene con azioni finalizzate alla risoluzione delle criticità, quali prescrizioni, blocco delle movimentazioni, sequestro della struttura, comunicazioni al Comando Unità Ambientali, Forestali e Agroalimentari dei Carabinieri e qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.

Tra le possibili sanzioni a carico degli operatori si ricordano anche quelle ai sensi del

- D. l.vo 190/06 Art. 2. (1) - Violazione degli obblighi derivanti dall'art. 18 del reg. (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità;
- Legge 150/92, per detenzione irregolare di animali pericolosi;
- Dlgs 73/2005, per esposizione non conforme di animali selvatici;
- D.l.vo 196/1999 – che modifica le sanzioni ex art. 358 (2) del R.D. n. 1265/1934, Articolo 16 «sanzioni per violazione a regolamentazioni che non prevedono norma sanzionatoria, salvo che il fatto costituisca reato».

Prossimamente sarà possibile per il S.V. registrare sul portale [www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it) le verifiche periodiche di cui all'articolo 2, comma 7 del DM 02.03.2018.

## ALLEGATO 2

### Associazioni a cui inviare la nota inerente all'attivazione in BDN della sezione per animali di cui all'allegato 2 del DM 02/03/2018

<b>Nome Associazione</b>	<b>PEC</b>
<b>FNOVI</b>	<a href="mailto:info@pec.fnovi.it">info@pec.fnovi.it</a>
<b>ANMVI</b>	<a href="mailto:anmvi@pec.anmvi.it">anmvi@pec.anmvi.it</a>
<b>SIVEMP</b>	<a href="mailto:sivemp@pec.it">sivemp@pec.it</a>
<b>COLDIRETTI</b>	<a href="mailto:caa.coldiretti@pec.coldiretti.it">caa.coldiretti@pec.coldiretti.it</a>
<b>CONFAGRICOLTURA</b>	<a href="mailto:legalmedia@confagricoltura.it">legalmedia@confagricoltura.it</a>
<b>ASSICA</b>	<a href="mailto:assicaroma@assica.it">assicaroma@assica.it</a>
	<a href="mailto:assica@promopec.it">assica@promopec.it</a>
<b>COPAGRI</b>	<a href="mailto:copagri@pec.copagri.it">copagri@pec.copagri.it</a>
<b>ASSOCARNI</b>	<a href="mailto:segreteria@assocarni.it">segreteria@assocarni.it</a>
<b>UNICEB</b>	<a href="mailto:uniceb@tin.it">uniceb@tin.it</a> ;
	<a href="mailto:info@uniceb.it">info@uniceb.it</a>
<b>SIVAS ZOO – Società Italiana Medici Veterinari per gli animali selvatici e da zoo</b>	<a href="mailto:info@sivaszoo.it">info@sivaszoo.it</a> <a href="mailto:sivaszoopres@libero.it">sivaszoopres@libero.it</a>
<b>SIVAE – Società Italiana Veterinari per Animali Esotici</b>	<a href="mailto:info@sivae.it">info@sivae.it</a>
<b>UIZA – Unione Italiana Zoo e Acquari</b>	<a href="mailto:info@uiza.org">info@uiza.org</a>
<b>AIA</b>	<a href="mailto:affarigenerali@pec.aia.it">affarigenerali@pec.aia.it</a>
<b>CIA</b>	<a href="mailto:segreteriapresidente@cia.it">segreteriapresidente@cia.it</a>